

Contestazione ed Opposizione alle SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Legge 24 novembre 1981, n. 689)

| <i>Causale</i> | <i>Sanzioni Amministrative C. d. S.</i> | <i>Sanzioni Amministrative in genere</i> | <i>Sanzioni Amministrative Sanitarie (Igiene degli alimenti e</i> |
|--|--|--|--|
| Contestazione (Art. 14 L. 689/81) | Immediata (1) | Immediata (1) | Immediata (1) |
| Rapporto all'Autorità competente (Art. 17 L. 689/81) | Non previsto , viene trasmesso solo il verbale di accertamento | Prima possibile [anche prima dell'avvenuta notifica] (2) | Prima possibile [anche prima dell'avvenuta notifica] (2) |
| Notifica (Se non avvenuta la contestazione immediata Art. 14 L. 689/81) | 150 gg. ai res. in Italia e 360 gg. ai residenti all'estero [a meno che non sia già avvenuta la conciliazione] (3 e 4) | 90 gg. ai res. in Italia e 360 gg. ai res. all'estero [a meno che non sia già avvenuta la conciliazione] (4) | 90 gg. ai res. in Italia e 360 gg. ai res. all'estero [a meno che non sia già avvenuta la conciliazione] (4) |
| Presentazione scritti difensivi (Art. 18 L. 689/81) | 30 gg. dalla contestazione immediata o dalla notifica | 30 gg. dalla contestazione immediata o dalla notifica | 30 gg. dalla contestazione immediata o dalla notifica |
| Opposizione immediata all'A. G. (Giudice di Pace) | Possibile entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica Sent. Corte Cost. nr. 255/C e 311/A del 1994 (5 e 11) | Non consentita | Non consentita |
| Pagamento in misura ridotta (Art. 16 L. 689/81) | 60 giorni [italiani e stranieri] | 60 giorni [italiani e stranieri] | 60 giorni [italiani e stranieri] |
| Ordinanza-Ingunzione Ordinanza-Archiviazione (Art. 18 L. 689/81) | Dopo la valutazione degli scritti difensivi presentati (6) | Dopo la valutazione degli scritti difensivi presentati (6) | Dopo la valutazione degli scritti difensivi presentati (6) |
| Termini per il pagamento (dell'Ordinanza-Ingunzione) | 30 gg. Se res. in Italia e 60 gg. Se res. all'estero [dalla sua notifica] | 30 gg. Se res. in Italia e 60 gg. Se res. all'estero [dalla sua notifica] | 30 gg. Se res. in Italia e 60 gg. Se res. all'estero [dalla sua notifica] |
| Prescrizione del diritto della P.A. a riscuotere le somme (Art. 28 L. 689/81) | 5 anni , dal giorno in cui è stata accertata la violazione (7) | 5 anni dal giorno in cui è stata accertata la violazione (7) | 5 anni dal giorno in cui è stata accertata la violazione (7) |
| Opposizione alla Ordinanza - Ingunzione (Artt. 22, 22 bis e 23 L. 689/81) | 30 gg. se res. in Italia 60 gg. se res. all'estero, dalla notifica della stessa [Giudice di Pace] (8, 9 e 10) | 30 gg. se res. in Italia 60 gg. se res. all'estero, dalla notifica della stessa [Giudice di Pace] (8, 9 e 10) | 30 gg. se res. in Italia 60 gg. se res. all'estero, dalla notifica della stessa [Tribunale] (8, 9 e 12) |
| Conseguenze (Art. 28 L. 689/81) | Nel caso sia stata proposta opposizione, s'interrompe il termine del diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute per la violazione (7) | Nel caso sia stata proposta opposizione, s'interrompe il termine del diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute per la violazione (7) | Nel caso sia stata proposta opposizione, s'interrompe il termine del diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute per la violazione (7) |

NOTE: (1) Da ricordare che nessun termine di prescrizione è previsto dalla legge per l'estinzione dell'illecito amministrativo, ma solo, per il diritto a riscuotere la somma [Vedasi punto " **conseguenze** " e nota (7)] ; (2) Il Rapporto è obbligatorio solo nel caso l'illecito non sia stato verbalizzato sul posto. In questo ultimo caso, basterà solo trasmettere i Verbali redatti; (3) Questi termini decorrono dalla data dell'effettiva identificazione del responsabile; (4) La conciliazione amministrativa, del pagamento in misura ridotta, libera tutti gli obbligati da qualsiasi onere; (5) Per il C. d. S. il verbale di contestazione, notificato, costituisce " **Titolo esecutivo** per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e delle spese di procedimento. (Art 24 , L_24 Marzo 1989, nr. 122 – meglio ricordata come **Legge Tognoli**) "; (6) In generale, va notificata entro 5 anni dalla data di accertamento dell'infrazione, pena, la prescrizione mentre, per il C.d.S., Art.204, il Prefetto ed il G. di P. devono pronunciarsi entro 60 gg ; (7) Se è stata proposta opposizione, il termine s'interrompe e rizia a decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso; (8) La sentenza è inappellabile ma è ricorribile in Cassazione; (9) Nel caso alla sanzione amministrativa in argomento, sia connessa una sanzione accessoria, eccezion fatta per il C.d.S. e per leggi sugli assegni bancari, la competenza passa al **Tribunale**; (10) La competenza passa al tribunale anche per le violazioni che prevedono sanzioni pecuniarie superiori nel massimo ad € **2.582,28** (Art. 7 C.p.c. come modificato dal D. L. 18 Marzo 1995, nr.432.); (11) In materia di ricorso ed opposizione ai provvedimenti sanzionatori per la violazione delle norme che regolamentano la circolazione stradale, è da tener presente che il ricorso davanti al Giudice di Pace **non comporta**, in caso di soccombenza, **il raddoppio della sanzione** come accade, invece, per i ricorsi rigettati dal Prefetto. (12) L'Opposizione alla decisione del Tribunale monocratico, va proposta alla Corte d'Appello entro 15 gg dal Decreto di condanna, (Diventa esecutivo Art. 460 e 461 C.p.p) oppure, scaduti questi termini, alla corte di Cassazione.